

ATS Brescia
13 novembre 2017

Relazione di Paolo Evangelista

Magistrato contabile – Procuratore Regionale della Corte dei conti del Veneto
sul tema:

La Responsabilità amministrativa-contabile dinanzi alla Corte dei Conti degli
amministratori delle Fondazioni destinarie di risorse finanziarie pubbliche.

Esame della casistica giurisprudenziale

SCHEMA INTERVENTO

- I. La responsabilità degli amministratori di Fondazioni ex IPAB: il problema della giurisdizione Corte dei conti/giudice ordinario.
- II. Il danno patrimoniale per condotte illegittime causato alla Fondazione e/o alla Regione Lombardia. Diverse ipotesi di criteri di riparto della giurisdizione. La casistica giurisprudenziale in Veneto e Piemonte.
- III. Esame delle interferenze che possono sorgere tra i diversi esiti dei giudizi e procedimenti instaurati a fronte delle medesime condotte illecite/illegittime contestate.
- IV. Aspetti problematici dell'illecito contabile: la prescrizione, la definizione della colpa grave e il concorso di condotte dolose e gravemente colpose

I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ***Quadro storico***

ENTI AUTONOMI DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA, SOTTOPOSTI A CONTROLLO PUBBLICO ED AVENTI IL FINE DI:

- «PRESTARE ASSISTENZA AI POVERI, TANTO IN ISTATO DI SANITA' QUANTO DI MALATTIA»**
- «PROCURARNE L'EDUCAZIONE, L'ISTRUZIONE, L'AVVIAMENTO A QUALIFICHE PROFESSIONE O MESTIERE, OD, IN QUALUNQUE ALTRO MODO, IL MIGLIORAMENTO MORALE ED ECONOMICO»**

ALLE ORIGINI SONO REGOLATE DALLA “*LEGGE CRISPI*” (L. 17/71890 N. 6872 E R.D. 30/12/1923) CHE MODIFICO' LO STATO GIURIDICO DI VARIE ISTITUZIONI PRIVATE:

LE OPERE PIE e gli ENTI MORALI furono trasformati in I.P.A.B.

I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Quadro storico

L'intervento della Corte costituzionale .

Con sentenza n. 396 del 7 aprile 1988 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti di un'istituzione privata.

I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ***Quadro storico***

LA LEGGE 328/2000 - articolo 10 - (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) : Le IPAB sono ad un bivio storico

- **A) DALLE IPAB ALLE ASP – AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA e quindi ENTI PUBBLICI . Ma trattasi di Enti pubblici economici ?**

La Corte Costituzionale con la sentenza 161/2012, secondo cui sulla natura delle IPAB, e conseguentemente delle ASP (costituite a seguito di trasformazione delle Ipab), vi è “assoluta incertezza caratterizzata dall’intreccio di un’intensa disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici”, ma al contempo è necessario riconoscere a tali aziende “la natura imprenditoriale improntata a criteri di economicità, anche se non rivolta a fini di lucro”, **confermando la natura economica di tali enti.**

C.Conti sez. Veneto, n.102 del 2017 – problema di incompatibilità o melio di violazione art. 53 del d.lgs. 165/2001.

I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ***Quadro storico***

LA LEGGE 328/2000 - articolo 10 - (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) : Le IPAB sono ad **un bivio storico**

B) DALLE IPAB AD ENTI O SOGGETTI DI NATURA PRIVATA: L'ISTITUZIONE DELLE FONDAZIONI

Art. 21, co. 2, del D.Lgs. 207/2001 (*“Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo*

LA DISCIPLINA DELLE EX IPAB NELLA REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003, N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia

Art. 3.

Trasformazione delle IPAB

1. Le IPAB sono tenute a trasformarsi, entro il 31 ottobre 2003, in **ASP** ovvero **in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro** nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori
- **4.** Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservare la personalità giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 3.
- **5.** Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in ASP a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.

La responsabilità degli amministratori di Fondazioni ex IPAB:
il problema della giurisdizione Corte dei conti/giudice ordinario.

Le conseguenze pratiche se si afferma la tesi della giurisdizione della Corte dei conti o del G.O.

La disciplina più rigorosa nella responsabilità di tipo civilistico (in termini di prescrizione, di determinazione del danno, valutazione della colpa)

La differenza fondamentale: l'azione risarcitoria obbligatoria del PM contabile .

Nullità delle transazioni per il risarcimento del danno erariale, essendo il diritto al risarcimento di natura indisponibile.

Il problema della giurisdizione Corte dei conti/giudice ordinario. Alcuni orientamenti della giurisprudenza della Corte dei conti

C.conti, sez. giur. Piemonte n. 84 del 2013

Direttore dell'IPAB – Istituto San Camillo di Omissis (CN), della conclusione delle indagini a suo carico per i reati di **peculato e falso in continuazione** (artt. 81 cpv., 314 e 476 c.p.) *“perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di segretario-direttore dell'istituto omissis, falsificando la firma del Presidente e del Consigliere delegato su almeno 50 mandati di pagamento dell'Ente, che poi provvedeva ad incassare, in altri casi direttamente trattenendo per sé i contanti prelevati dal conto dell'Ente per pagare i fornitori, si appropriava di circa € 130.000. In Omissis, dalla fine del 2008 al febbraio 2011.*

E' stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti

Il problema della giurisdizione Corte dei conti/giudice ordinario. Alcuni orientamenti della giurisprudenza della Corte dei conti

C.conti, sez. giur. Veneto n. 89 del 2016

Per la Procura contabile, il ricorso alla somministrazione di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 sarebbe stato illegittimo:

- per la violazione dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- per la violazione del limite imposto dalla contrattazione collettiva al ricorso al lavoro interinale, pari al 7% su base mensile del personale a tempo indeterminato;
- per la violazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, che porrebbe un ulteriore limite quantitativo alla possibilità di utilizzo di lavoro somministrato.

«Sulla natura giuridica delle IPAB , è recentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione (S.U. Cass., sent. n. 1151 del 27.1.2012) chiarendo che la natura delle anzidette istituzioni deve essere accertata, di volta in volta, dall'Autorità giudiziaria, indipendentemente dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati DPCM 16 febbraio 1990 (Nello stesso senso, TAR Venezia, sent. n. 1282 del 14.11.2013)»

E' stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti

Il problema della giurisdizione Corte dei conti/giudice ordinario. Alcuni orientamenti della giurisprudenza della Corte dei conti

C.conti, sez. giur. Veneto n. 89 del 2016

«Non v'è dubbio, quindi, riguardo alla natura pubblicistica dell' IPAB "F. Felice Casson" di Chioggia, in considerazione della mancata ricorrenza dei requisiti di cui al citato DPCM del 16 febbraio 1990.

*...E' altresì esclusa la presenza di **disposizioni statutarie** che attribuiscono ai soci un ruolo qualificante nel governo dell'Ente, atteso che, per un verso, mancano figure assimilabili a quelle del socio e, per altro verso, l' IPAB in questione, secondo lo Statuto, ha un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, tutti nominati dal Comune di Chioggia ed è soggetta al controllo della Regione, cui è rimessa, tra l'altro, anche l'approvazione dello Statuto stesso (delibera della Giunta della Regione Veneto n. 84 dell'8.3.2010).»*

Il problema della giurisdizione Corte dei conti/giudice ordinario.

La situazione delle ex IPAB in Lombardia

Non risulta una recente casistica per giudizi di responsabilità amministrativa-contabile.

Sono ipotizzabili tre ipotesi:

- le ex IPAB hanno natura pubblicistica (Pio Albergo Trivulzio) nessun dubbio sussiste per la giurisdizione della Corte dei conti per accertare la responsabilità di dipendenti e/o amministratori.
- Le ex IPAB hanno formalmente natura privata ma sostanzialmente pubblica sono equiparabili alle società partecipate cd. in house sussiste la giurisdizione della Corte dei conti
- le ex IPAB sono state trasformate in Fondazioni ed hanno **natura privata** (Si veda T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 26/05/2017, n. 704) . Sussiste cmq la giurisdizione della Corte dei conti nelle ipotesi di sviamento di risorse finanziarie pubbliche (della Regione Lombardia) a destinazione vincolata .

La Cassazione a sezioni unite ha riconosciuto anche nei confronti di soggetti privati la giurisdizione del giudice contabile che hanno illegittimamente utilizzato contribuzioni pubbliche , si ripete, a destinazione vincolata (es. fondi UE).

I. Individuazione dei TIPI DI RESPONSABILITA' ESAME DI UN CASO CONCRETO

IL PROBLEMA DELLA CONCORRENZA DELLE RESPONSABILITA'

Esame di una fattispecie concreta e REALE (C.conti, sez. III centrale, 31.3.2006, n. 164 in www.corteconti.it)

Nel corso di una gara di appalto del servizio di lavanolo in un'Azienda Ospedaliera lombarda un imprenditore corrisponde denaro o altra utilità al Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti/Economato per essere avvantaggiato nella procedura di evidenza pubblica.

Il responsabile del servizio, facente parte della Commissione aggiudicatrice, attribuisce un punteggio tecnico 'maggiorato' in modo che l'imprenditore che ha corrisposto la dazione illecita vince la gara e prevale su altra impresa (giunta 2^a in graduatoria) che aveva presentato un'offerta economica più vantaggiosa.

RESPONSABILITA' CONCORRENTI

- Responsabilità disciplinare (come dipendente) o come amministratore.
- Responsabilità civile della P.A.
- Responsabilità amministrativa-contabile
- Responsabilità penale

Problema dei rapporti tra giudizi:

Processo penale e procedimento disciplinare/processo dinanzi al giudice del lavoro se dipendente o procedimento presso il giudice civile per la revoca incarico amministratore

Giudizio risarcitorio intentato dall'impresa sfavorita (per accertamento di responsabilità civile dell'Azienda) /giudizio dinanzi alla Corte dei conti .



I PROBLEMI DI DIRITTO SOSTANZIALE TRA ILLECITO PENALE E DISCIPLINARE.

LA CD. EFFICACIA EXTRA PENALE DEL GIUDICATO PENALE

Art. 653. c.p.p. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare (1)

1. La sentenza penale irrevocabile di **assoluzione** ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità **quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso** (2).

1-bis. La sentenza penale irrevocabile di **condanna** ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità **quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso**.

(1). **Rubrica così modificata dall'art. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97.** Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare».

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito **a dibattimento** ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso».

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE .
I DIVERSI PROFILI DI DANNO ERARIALE CONSEGUENTI A CONDOTTE PENALMENTE
RILEVANTI NELLA GESTIONE DI APPALTI PUBBLICI

L'elevata probabilità di apertura di istruttoria/vertenza dalla Procura regionale della Corte dei conti.

- Obbligo di denuncia del PM penale ex art. 129 Disp. Att. c.p.p.

*«3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato **un danno per l'erario**, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione .*

3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.»

- Obbligo del Procuratore Regionale della Corte dei conti di aprire istruttoria anche se la cd. *notitia damni* ovvero di un fattispecie di danno erariale **attuale e concreta** si possa acquisire dai mezzi di informazione (stampa, servizi giornalistici televisivi etc.)
- Obbligo di denuncia del danno erariale dall'Amministrazione di appartenenza del/dei dipendenti coinvolti (art. 1, comma 3, L. n. 20/1994 – azione di responsabilità)

IL DANNI ERARIALI CONFIGURABILI :

- Il cd. danno all'immagine
- Il danno **diretto** : come si quantifica.
 - a) Fattispecie ICP nella fattispecie di alterazione della gara precedentemente descritta .
 - b) Il cd. danno alla concorrenza
 - c) Il cd. danno da disservizio

- Il danno **indiretto**
- Sentenza di condanna dell'Ente/Azienda Sanitaria emessa, a titolo di responsabilità civile (contrattuale e/o extra contrattuale) in favore dell'impresa danneggiata.

Il cd. DANNO ALL'IMMAGINE (LODO BERNARDO – Art.17 comma 30-ter d.l. 78/2009)
Le innovazioni introdotte dalla legge anticorruzione n.190/2012

Art. 1 legge n. 20/1994

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale» (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. e), dell'allegato 3 al [D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174](#) – Nuovo codice della giustizia contabile.

Il danno diretto : come si quantifica

Fattispecie (Istituti Clinici di Perfezionamento) di alterazione della gara precedentemente descritta .

Il danno è pari alla differenza tra il prezzo corrisposto all'imprenditore illecitamente avvantaggiato nella gara e quello che l'Azienda ospedaliera avrebbe pagato alla impresa (2^a in graduatoria) che avrebbe vinto l'appalto con un offerta economica più vantaggiosa.

IL cd. DANNO ALLA CONCORRENZA

C.conti, sez. Sardegna, n. 595/2011

*«In conclusione, ritiene la Sezione che l'elusione delle garanzie prescritte dalla legge, dettate a salvaguardia dell'interesse pubblico e regolanti le procedure per l'individuazione del contraente privato più affidabile e più tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori, comporti (divenendo di per sé circostanza idonea e sufficiente) un danno patrimoniale per l'Ente appaltante, nella elementare considerazione che dalla violazione di norme imperative **discende sempre la nullità del contratto**, con il conseguente obbligo, per l'Amministrazione, di erogare al privato contraente un compenso limitato al solo arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.»*

In termini di nullità del contratto si veda *ex multis* C.d.S. sez. I sentenza 04/09/2008 n. 1050 . Corte di Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 23385 del 11/09/2008; Sez. 1, sentenza n. 18644 del 12/08/2010

IL cd. DANNO ALLA CONCORRENZA (segue)

Il danno erariale viene quantificato nella misura dell'utile che l'impresa – che eseguito i lavori o fornito beni e servizi - ha illegittimamente percepito in presenza di contratto nullo.

«Solo ove il pregiudizio non possa essere precisato nel suo esatto ammontare, potranno trovare applicazione le quantificazioni basate sul cd. utile presuntivo in tema di recesso unilaterale della p.a. dal contratto di appalto di opere pubbliche, già previsto dall'art. 345 della l. 2248/1865 all. F, ripreso dall'art.122 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ed infine recepito dall'art. 134 del D.lgvo n.163/2006, ossia il 10% del valore dell'appalto (sul punto, cfr. Tar Lazio -Roma, sez. III, n. 6366 del 2 luglio 2008).»

IL DANNO DIRETTO NELLA **ESECUZIONE** DELL'APPALTO

- appalto di forniture di beni deperibili (generi alimentari) : il conferimento di beni per quantità e qualità inferiori a quelle previste nell'oggetto del contratto, per effetto della traslazione del costo della 'tangente' in base all'*id quod plerumque accidit*
- l'omessa contestazione di penali

IL DANNO ERARIALE NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

- Il problema degli accordi transattivi :

l'erronea equazione rinuncia reciproca di parte di pretese creditorie=danno erariale .

IL PROBLEMA DEL CONCORSO DI CONDOTTE DOLOSE CON CONDOTTE OMISSIVE COLPOSE .

La responsabilità **cd. sussidiaria**

In questi casi la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti tende ad imputare il danno (ovvero soltanto una parte di esso) a coloro i quali abbiano omesso di esercitare la vigilanza sull'operato dell'agente a titolo di responsabilità "**sussidiaria**", ammettendo quindi che la responsabilità principale di chi ha agito dolosamente debba essere perseguita per l'intero.

La responsabilità concorrente a titolo di **colpa grave** dei soggetti che omisero il controllo potrà pertanto concretamente operare soltanto nel caso in cui l'esecuzione della sentenza di condanna nei confronti dell'agente a titolo di dolo non determini la soddisfazione dell'ente danneggiato (beneficium excussionis)

L'ELEMENTO SOGGETTIVO: LA COLPA **GRAVE**

Gli ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA : la colpa normativa, la colpa professionale .

«In proposito, e sul terreno più strettamente giuridico, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sez. II appello , sent. n. 643/2014), del Consiglio di Stato (ex multis: sentenza n. 1320 del 2013) e della Corte di Cassazione (ex aliis: sentenza n. 16237/2013), che ha ormai da tempo rimeditato la tradizionale concezione psicologica della colpa, quale nesso psichico tra agente a fatto materiale, per approdare, conformemente anche alla dottrina e giurisprudenza sia civilistica che penalistica, ad una diversa ricostruzione di matrice normativa, che si traduce in un giudizio di rimproverabilità per la condotta antidoverosa che era possibile non assumere rispettando le norme cautelari, anche non scritte (frutto di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità di un determinato evento in una determinata situazione), regolanti la fattispecie concreta.

Nel contempo, occorre, secondo detta concezione normativa, avere altresì a riferimento soggettivo della valutazione le caratteristiche dell'agente - soggetto attivo, assumendo tuttavia a riferimento, più che il tradizionale e astratto riferimento al bonus pater familias, il parametro dell'homo eiusdem professionis et condicionis, ovvero dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, con conseguente assunzione di determinate responsabilità nell'ambito della comunità di riferimento.»

C.conti, Sez. giur. Veneto, ottobre 2015

L'ELEMENTO SOGGETTIVO: LA COLPA *GRAVE* segue

Criteri di individuazione della gravità della colpa.

«Pertanto, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, del riscontro di una colpa grave (*quae dolo equiparatur*), occorre evidentemente verificare, secondo un **giudizio prognostico condotto *ex ante* ed in concreto**, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare cui ci si doveva attenere (profilo oggettivo del grado della colpa), avuto altresì riguardo (dato che nella specie assume peculiare rilievo) alle circostanze del caso concreto oltre che al parametro dell'agente modello nel senso dianzi specificato (profilo soggettivo o individualizzante della colpa).»

IV. LE GARANZIE offerte dall'ordinamento e le CAUTELE minime da osservare

Con la legge n. 20/1994 è stata prevista una specifica DEROGA ai principi civilistici in tema di elemento soggettivo o psicologico per affermare la responsabilità amministrativa : è necessaria la colpa **GRAVE o una condotta dolosa**

*«Nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l'istituto qui in esame» (ossia la responsabilità amministrativo-contabile ...) la predetta limitazione si pone in piena armonia con la finalità di determinare “quanto del rischio della attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di **un punto di equilibrio** tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di **stimolo e non di disincentivo**» (C.Cost. sentenza n. 371 del 20 novembre 1998)*

La gravità della colpa deve essere riscontrata con una **valutazione ex ante** ovvero si deve tener conto del contesto in cui è stata assunta la scelta o il provvedimento poi rivelatosi causativo di danno erariale.

Colpa con **previsione dell'evento**

Responsabilità amministrativo-contabile

Legge 14 gennaio 1994 n.20

Art.1 – Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è **personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave**, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. **Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.**

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

1-quater. **Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso**

Responsabilità amministrativo-contabile

Legge 14 gennaio 1994 n.20

Art.1 – Azione di responsabilità (segue)

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un **illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente**. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.^[SEP]**(comma introdotto dall'art. 1, comma 62, legge n. 190 del 2012)**

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.^[SEP]**(comma introdotto dall'art. 1, comma 62, legge n. 190 del 2012)**

Responsabilità amministrativo-contabile

Legge 14 gennaio 1994 n.20

Art.1 – Azione di responsabilità (segue)

2. Il diritto al risarcimento del danno si **prescrive in ogni caso in cinque anni**, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici **anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza**, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.